

Trattato CECA del 18/04/1951 -

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 1952 - supplemento ordinario

Articolo 88

Adempimenti degli obblighi derivanti dal Trattato.

Articolo 88 - Adempimenti degli obblighi derivanti dal Trattato.

In vigore dal 25/07/1952

L'Alta Autorita', se reputa che uno Stato non ha adempiuto un obbligo cui e' soggetto per effetto del presente Trattato, accerta detto inadempimento con decisione motivata, dopo aver posto questo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Essa fissa allo Stato in argomento un termine per provvedere all'esecuzione del suo obbligo.

E' ammesso ricorso di piena giurisdizione da parte di questo Stato avanti alla Corte entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione della decisione.

Se lo Stato non ha provveduto all'esecuzione del suo obbligo entro il termine fissato dall'Alta Autorita' o, in caso di ricorso, se questo e' stato respinto, l'Alta Autorita' puo', con parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi:

- a) sospendere il pagamento delle somme di cui essa sia debitrice per conto dello Stato in argomento per effetto del presente Trattato;
- b) prendere o autorizzare gli altri Stati membri a prendere provvedimenti di deroga alle disposizioni dell'articolo 4 al fine di correggere gli effetti dell'inadempimento accertato.

Ricorso di piena giurisdizione e' ammesso, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notificazione, contro le decisioni prese in applicazione dei commi a e b.

Se i provvedimenti sopra previsti si dimostrino senza efficacia, l'Alta Autorita' ne riferisce al Consiglio.

[Torna al sommario](#)